

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024
456/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ
TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1315^a riunione del 5 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2019/942);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente della Sicurezza energetica del 9 giugno 2023, n. 194 (di seguito: decreto 9 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia

- di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 355/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 355/2021/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 286/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 286/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 469/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 469/2023/R/gas);
 - il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG o Terminale), approvato inizialmente con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011 e successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
 - la comunicazione di ALNG del 8 ottobre 2024, prot. Autorità 71387 del 10 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 8 ottobre 2024);
 - la comunicazione di ALNG del 16 ottobre 2024, prot. Autorità 73050 del 17 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- l’articolo 12, comma 1, del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione possano offrire servizi per la flessibilità che consentono di modificare il proprio programma di rigassificazione, di mantenere negli stoccaggi del Terminale il

GNL precedentemente scaricato nonché di consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del Terminale;

- l'articolo 12, comma 2, del TIRG stabilisce che i servizi per la flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
- l'articolo 12, comma 3, del TIRG prevede che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
 - a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - per la quota eccedente tale importo massimo, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite ed eventualmente agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita e non utilizzata.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolazione dei corrispettivi applicati ai servizi di flessibilità offerti da ALNG è disciplinata nel relativo codice di rigassificazione che prevede l'applicazione di:
 - una componente fissa di sottoscrizione dei servizi di flessibilità (CSS) su base annuale o mensile;
 - una componente variabile che differisce per ciascun servizio di flessibilità (CRF per il servizio di flessibilità, CRS per il servizio di stoccaggio temporaneo e CRL per il servizio di liquefazione virtuale);
- le componenti CRF e CRL sono determinate sulla base degli esiti delle aste *pay as bid* con le quali ALNG conferisce i servizi;
- con comunicazione 8 ottobre 2024, ALNG ha trasmesso all'Autorità:
 - a) ai sensi del comma 12.2 del TIRG, una proposta che conferma la valorizzazione dei corrispettivi dei servizi per la flessibilità approvati con la deliberazione 469/2023/R/gas;
 - b) ai sensi del comma 12.3, punto i., del TIRG, l'importo massimo dei ricavi dei servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali, in misura pari al costo massimo annuale di riferimento per l'anno termico 2024/2025;
 - c) la relazione tecnica prevista dal comma 12.4 del TIRG contenente l'aggiornamento della stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità per l'anno termico 2024/2025;
- con la medesima comunicazione, ALNG ha, inoltre, prospettato all'Autorità l'azzeramento, in via sperimentale e per un periodo di prova di 6 mesi dall'inizio dell'anno termico 2024-25, della componente fissa di sottoscrizione dei servizi di flessibilità (CSS), al fine di *“valutare l'impatto economico di tale soluzione sulla*

sostenibilità dell'erogazione dei Servizi". L'iniziativa di ALNG va incontro alle richieste degli operatori di mercato secondo cui il pagamento di un corrispettivo fisso per l'accesso al servizio senza che sia garantita la disponibilità del medesimo servizio comporta un significativo rischio commerciale dovuto all'incidenza del CSS sui margini di ricavo che ne derivano;

- con comunicazione 16 ottobre 2024, ALNG ha trasmesso, in sostituzione di quanto precedentemente inviato, l'importo massimo dei ricavi dei servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali, di cui al comma 12.3, punto i., del TIRG.

RITENUTO CHE:

- la proposta, trasmessa da ALNG con la comunicazione 8 ottobre 2024, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità sia coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG;
- sia, altresì, coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come comunicato da ALNG in data 16 ottobre 2024;
- sia pertanto opportuno approvare le suddette proposte

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, come trasmessa da ALNG con comunicazione del 8 ottobre 2024 (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del TIRG, l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come trasmesso da ALNG con comunicazione 16 ottobre 2024, posto pari alla stima del costo massimo annuale di riferimento per l'anno termico 2024/2025 (*Allegato B*);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'*Allegato B*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili.

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini